

	<b>Comune di Padova</b>	Registro delle ordinanze N° 32 del 02/11/2017
		Notifica tramite inserimento all'Albo Pretorio

**OGGETTO: CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN PARTICOLARE DA PM<sub>10</sub>.  
 DIVIETO COMBUSTIONE MATERIALI VEGETALI, PERIODO DAL 06/11/2017 AL 13/04/2018**

## ORDINANZA

### Il Sindaco

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale che si caratterizza per valori elevati di concentrazione di alcuni inquinanti, tra cui le polveri sottili;
- in data 23/02/2017 è stato raggiunto il limite di legge di 35 giorni progressivi di superamento del valore limite giornaliero del PM<sub>10</sub> di 50 µg/m<sup>3</sup>, nella stazione di monitoraggio di Mandria, gestita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova;

PREMESSO che:

- la Regione Veneto con Deliberazione della Giunta n. 122 del 10 febbraio 2015, in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006, ribadisce la facoltà dei Sindaci di sospendere differire o vietare le attività di combustione dei materiali vegetali agricoli e forestali in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche sfavorevoli, con particolare riferimento ai livelli di polveri sottili (PM<sub>10</sub>);
- la Regione Veneto con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 ha approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale Tutela e Risanamento dell'atmosfera (PRTRA), resosi necessario per adeguare i contenuti del suddetto Piano agli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo - in particolare il D.Lgs. 155/2010 – sopravvenuti;
- la Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 1909 del 29/11/2016 ha approvato le "Linee guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico locale da PM<sub>10</sub>" con misure in funzione dei livelli di criticità riferiti a differenti valori di concentrazione di PM<sub>10</sub>;
- la Regione Veneto con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 ha approvato il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dai Piani della qualità dell'aria vigenti, con tre livelli "a semaforo" da verde a rosso in funzione del superamento del valore limite giornaliero per il PM<sub>10</sub> e della persistenza del suo superamento;

CONSIDERATO che la Regione, nell'incontro del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 21/09/2017, ha presentato un documento in bozza "*Misure temporanee omogenee individuate dal Nuovo Accordo Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico*" che illustra le azioni individuate nell'Accordo, riviste nella progressione dei provvedimenti ed adattate al contesto regionale ma confermandole nella sostanza;

RILEVATO che il nuovo sistema di azioni non è stato quindi approvato in modo definitivo sia nelle modalità che nei tempi di applicazione in particolare con riferimento alle misure per il semestre invernale ma tuttavia l'avvicinarsi di quella stagione, che favorisce l'accumulo degli inquinanti, sollecita alla programmazione di provvedimenti per la riduzione dell'inquinamento atmosferico;

VISTI gli esiti dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato Padova (TTZ) del 28/09/2017 in cui si è concordata fra l'altro, in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006, il divieto delle attività di combustione dei materiali vegetali agricoli e forestali dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>;

- VISTA la L.R. Veneto 33/58 e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- VISTO lo Statuto del Comune di Padova;

## **ORDINA**

Nell'intero territorio comunale, a decorrere dal giorno 6/11/2017 e fino al 13/04/2018, le attività di combustione dei materiali vegetali agricoli e forestali sono vietate, qualora venga superata per 10 giorni consecutivi la concentrazione media giornaliera di 50 µg/m<sup>3</sup> di PM<sub>10</sub>;

## **INFORMA**

Che avverso questo provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

Il Sindaco  
Sergio Giordani